

Edizione di martedì 28 giugno 2016

Impugnazioni

Alcune recenti decisioni delle Sezioni Unite in materia di impugnazioni

di **Fabio Cossignani**

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX e i vantaggi per il PROCESSO CIVILE TELEMATICO

di **Redazione**

Diritto Bancario

Collocazione del credito ipotecario in via privilegiata ex art. 2855 c.c.

di **Fabio Fiorucci**

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX e i vantaggi per il PROCESSO CIVILE TELEMATICO

di **Redazione**

BACHECA

L'apprendimento esperienziale

di **Gianluca Cappellato, Roberta Ragazzo**

Impugnazioni

Alcune recenti decisioni delle Sezioni Unite in materia di impugnazioni

di **Fabio Cossignani**

La giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di impugnazioni è stata copiosa negli ultimi tempi. Si coglie in questa sede l'occasione per una breve rassegna di alcune recenti pronunce.

Cass., sez. un., 13 giugno 2016, n. 12084 (Pres. Rordorf, Rel. D'Ascola)

[Scarica la sentenza](#)

ha ribadito il consolidato orientamento – rimesso in discussione dall'[ordinanza di rimessione n. 9782/2015, segnalata in questa newsletter](#) – secondo cui **la notificazione dell'impugnazione fa decorrere per l'appellante il termine breve per impugnare**. La questione è centrale, ad esempio, ai fini della tempestiva riproposizione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile (art. 358 c.p.c.).

La Corte affronta di petto le contrarie tesi della dottrina, ritenendole non dirimenti. Viceversa, individua nell'ordinamento una serie di indici normativi che sarebbero espressione coerente di una *favor legis* per la formazione rapida del giudicato (ad es., l'art. 326 c.p.c.). Inoltre, ritiene che l'interpretazione tradizionale garantisca la parità delle parti.

Resta tuttavia il dubbio che la soluzione giurisprudenziale consolidata non sia quella più corretta. Ciononostante, non si può che convenire con le Sezioni Unite là dove affermano «*il valore intrinseco della stabilità della giurisprudenza in materia processuale*».

Cass., sez. un. 9 giugno 2016, n. 11844 (Pres. Rordorf, Rel. Ambrosio)

[Scarica la sentenza](#)

ha espresso il principio di diritto secondo cui «**salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo "riferimento immediato" nel giudizio (rescindente) di cassazione. Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando – avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio – le parti siano state rimesse davanti al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia impugnato il regime di**

impugnabilità della sentenza cassata».

Nel caso di specie si discuteva dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c., nella versione risultante dalla novella del 2009 (art. 49, l. n. 69/2009, che ha reintrodotto l'appellabilità della sentenza resa nel primo grado di opposizione), a un giudizio di rinvio pendente, alla data di entrata in vigore della legge di riforma, dinanzi al tribunale quale giudice di pari grado (nella specie, primo ed unico grado) rispetto a quello che aveva pronunciato la sentenza cassata (art. 383, co. 1, c.p.c.). Infatti, la Corte aveva annullato una sentenza inappellabile, perché pronunciata dal tribunale nella vigenza del precedente art. 616 c.p.c.

L'art. 58, co. 2, della l. n. 69/2009 prevede che il nuovo art. 616 c.p.c. (e il relativo rinnovato regime di appellabilità della sentenza) si applica ai «giudizi pendenti in primo grado» alla data di entrata in vigore della legge.

Il che ha posto la questione della equiparabilità del giudizio di rinvio dinanzi al tribunale a un «giudizio pendente in primo grado».

La Corte esclude con fermezza tale equiparazione nelle ipotesi di rinvio “prosecutorio” ex art. 383, co. 1, c.p.c. (rinvio proprio). In tali casi il giudizio di rinvio non si atteggia come una rinnovazione del grado di giudizio in cui è stata emessa la decisione cassata, quanto piuttosto come la fase rescissoria che colma il vuoto lasciato dalla decisione rescindente della Cassazione. L'unico giudice deputato al controllo della corretta applicazione, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto fissato dalla pronuncia di annullamento, non può quindi che essere la stessa Cassazione.

Viceversa, in caso di rinvio “restitutorio” ex art. 383, co. 3, c.p.c. (rinvio improprio), la rimessione al «primo giudice» è funzionale alla reiterazione del giudizio di primo grado, a causa dei particolari vizi della sentenza cassata (art. 353 e 354 c.p.c.). In tal caso, quindi, può predicarsi l'applicabilità del nuovo regime impugnatorio e quindi l'onere di proposizione dell'appello.

Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248 (Pres. Rovelli, Rel. D'Ascola),

[Scarica la sentenza](#)

al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale, ha precisato che **il vizio o il difetto della rappresentanza processuale può essere eccepito o rilevato per la prima volta anche nei giudizi di impugnazione. La questione si consuma soltanto quando vi sia stata un'espressa statuizione da parte del giudice e la relativa parte di sentenza non sia stata impugnata. Non può quindi formarsi su di essa il giudicato implicito (interno).**

In altri termini, contrariamente a quanto stabilito per il difetto di giurisdizione (Cass., sez. un., n. 24883/2008), ove il giudice abbia deciso nel merito senza affrontare la questione del vizio di rappresentanza e l'impugnante non abbia mosso alcuna censura al riguardo, la rilevabilità

della nullità resta comunque ammissibile nel prosieguo del processo.

Il differente trattamento si giustifica sulla base del fatto che un conto è la carenza di competenza giurisdizionale, la quale dà luogo a un provvedimento viziato, ma che potrebbe essere in ipotesi emesso negli stessi termini anche dal giudice dotato di giurisdizione; altro è il vizio che impedirebbe a qualsiasi giudice di pronunciarsi sulla domanda, quantomeno nelle condizioni in cui si sta svolgendo il giudizio (ad es., in assenza del litisconsorte necessario). Vi sarebbero dunque delle questioni processuali “fondanti”, che, in quanto tali, non possono sottrarsi al controllo del giudice dell’impugnazione, perché la loro corretta individuazione e soluzione consente di evitare l’emissione di sentenze *inutiliter datae*.

Tale giustificazione, tuttavia, potrebbe indurre a ritenere che le medesime questioni non siano *in nessun caso* suscettibili di giudicato interno, neppure esplicito. Infatti, se vi è stata – ad esempio – una violazione del litisconsorzio necessario, neanche il rigetto esplicito della relativa eccezione è idonea a mettere al riparo la decisione di merito dalla successiva impugnazione del terzo pretermesso ai sensi dell’art. 404, co. 1, c.p.c. Quest’ultimo, infatti, non è in alcun modo vincolato dalla decisione.

Ad ogni modo, secondo la Corte, il vizio di rappresentanza processuale è sanabile anche in sede di impugnazione, indipendentemente dall’applicazione al caso concreto del novellato art. 182 c.p.c. (l. n. 69/2009) (Cass., sez. un., n. 9217/2010).

Ove, tuttavia, il vizio non sia rilevato d’ufficio ma eccepito dalla controparte, il giudice non è obbligato a concedere un termine per la sanatoria, salvo che la parte interessata non lo richieda. Nella specie la questione era stata sollevata per la prima volta col ricorso per Cassazione e il rappresentante privo di poteri si era difeso invocando esclusivamente il giudicato implicito sulla questione, senza invece chiedere un termine per la sanatoria del vizio. La Corte, accertata la mancanza di prova dei poteri rappresentativi, ha quindi cassato senza rinvio.

Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774 (Pres. Rovelli, Rel. Giusti).

[Scarica la sentenza](#)

Su sollecitazione [dell’ordinanza n. 6127/2015, già segnalata in questa newsletter](#), le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: **«È immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva»**.

La Corte ha quindi accolto le critiche che la dottrina aveva mosso all'orientamento contrario, che aveva individuato in tali pronunce delle *sentenze non definitive su questioni*. Oltre alle ragioni espressamente evocate nel principio, la soluzione si giustifica anche e soprattutto in forza del tenore letterale dell'art. 353, co. 3, c.p.c. il quale dispone che «*se contro la sentenza d'appello*» che dispone la rimessione al primo giudice (per aver questo erroneamente declinato la giurisdizione) «*è proposto ricorso per cassazione, il termine*» di riassunzione del processo in primo grado «*è interrotto*». L'art. 353 c.p.c. presuppone l'esperibilità del ricorso avverso la sentenza di rimessione al primo giudice. La disposizione non può peraltro ritenersi abrogata implicitamente dalla modifica dell'art. 360 operata dal d.lgs. n. 40/2006, in quanto tale riforma non ha fatto altro che ripristinare il sistema originario del codice di rito; va quindi esclusa l'abrogazione per incompatibilità tra le due disposizioni (artt. 353 e 360 c.p.c.).

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX e i vantaggi per il PROCESSO CIVILE TELEMATICO

di Redazione

Una ricerca del Politecnico di Milano realizzata tra il 2014 e il 2015, **quando il PCT era ancora una novità**, svelava che il 47% di Avvocati e Professionisti percepiva nel PCT un significativo risparmio di tempo, mentre il 25% ravvisava ancora un beneficio modesto. Il PCT era utilizzato prevalentemente per la Consultazione dei Fascicoli e per il Deposito degli Atti. Non tutti i professionisti erano già attrezzati per il nuovo adempimento.

Nel frattempo sono intervenuti miglioramenti tecnici su tutti i fronti e alcune abitudini del passato sono state superate.

Secondo i dati più recenti del **Ministero della Giustizia**, nel solo periodo **febbraio 2015 – gennaio 2016**, sono stati effettuati ben **6.552.548 atti di deposito** da parte dell'utenza, con un 65% in più a gennaio 2016 rispetto al gennaio 2015.

Tra le funzionalità di **EASYLEX** ed **EASYLEX Cloud** più utilizzate dall'Avvocato c'è proprio il **modulo PCT** e l'integrazione con il PolisWeb: il primo consente di **creare atti e predisporli** per il deposito secondo le modalità del Processo Civile Telematico, con eventuale aggiunta di allegati, apposizione di firma digitale e invio tramite PEC.

L'integrazione con il Polisweb, il portale dei servizi messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, agevola invece il recupero e la consultazione delle informazioni e degli atti presenti in cancelleria, con **un'interfaccia che facilita la ricerca** rispetto al Portale Nazionale e che consente di recuperare in automatico le informazioni e inserirle nelle pratiche di **EASYLEX** ed **EASYLEX Cloud**, oltre che scaricare i documenti e associarli alle pratiche del gestionale. Per mezzo del Polisweb, il tempo di inserimento dati è notevolmente ridotto, così come il margine di errore.

Consultazione e integrazione con i registri di cancelleria

Grazie alla digitalizzazione dei fascicoli in cancelleria, la consultazione dei registri e dei documenti avviene direttamente all'interno di EASYLEX. I dati e i documenti dei registri possono **generare nuove pratiche** in EASYLEX e **aggiornare** quelle pregresse.

Deposito Atti

Sfruttando i dati già presenti in EASYLEX tutto è molto semplice, veloce e sicuro! Partendo dal documento individuato come **"Atto principale"** generato dai modelli o collegato alla pratica si arriva la funzione **"Deposito PCT"** che con una veloce procedura guidata appone le **firme digitali** e predispone e invia **la busta telematica con gli allegati**. Il **percorso guidato** propone i dati già presenti nella pratica ma permette anche l'inserimento di dati mancanti. Inoltre in base all'atto scelto, viene controllata la presenza degli allegati obbligatori e dei dati

necessari al deposito. Infine viene controllata la dimensione della busta.

Nota di Iscrizione a Ruolo con codice a barre

Analogamente al deposito e con gli stessi vantaggi può essere predisposta la **NIR** sfruttando i **dati del fascicolo** già presenti in EASYLEX. Una volta generata, la NIR viene **memorizzata** fra i documenti della pratica.

Per approfondimenti: <http://www.teamsystem.com/Legal/easylex>

Diritto Bancario

Collocazione del credito ipotecario in via privilegiata ex art. 2855

C.C.

di **Fabio Fiorucci**

Nell'ipotesi di credito garantito da ipoteca – categoria cui sono riconducibili i mutui ordinari e fondiari -, sono assistiti dal privilegio ipotecario *ex art. 2855 c.c.*:

- il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente, comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione. In particolare, nei contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate;
- le spese accessorie, ossia le spese per la costituzione di ipoteca volontaria (ma non le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, anche se contestuale alla costituzione di ipoteca), le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e di rinnovazione nonché le spese ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione (cioè le spese legali sostenute nel corso del processo esecutivo eventualmente liquidate dal giudice). La Cassazione ha altresì stabilito che l'iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado anche il credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, per premi di assicurazione e per i c.d. 'rischi di cambio'; ciò in quanto l'art. 2855, 1° co., c.c. fa riferimento a specifiche spese relative alla costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, non assimilabili a quelle garanzie supplementari correlate a determinati rischi, da cui la banca ha inteso premunirsi (Cass. 2213/2009);
- gli interessi corrispettivi, al tasso convenzionale enunciato nell'iscrizione ipotecaria per l'anno in corso e le due annate anteriori il giorno del pignoramento (o, in caso di azionamento del credito in via di intervento, a tale momento). L'enunciazione nella iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione sugli stessi: pertanto, è necessario che nella nota di iscrizione sia indicato il tasso di interesse, con specificazione della percentuale oppure con qualsiasi altro elemento che consenta di ricavarne la misura. Qualora tali interessi non risultassero dalla nota ipotecaria, essi devono essere collocati nel progetto come crediti chirografari;
- gli interessi legali dalla fine dell'anno in corso alla data del pignoramento (o di azionamento del credito in via di intervento) e fino alla data della vendita, ma di fatto quella di deposito del decreto di trasferimento: il riferimento è agli interessi – di qualunque natura, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – iscritti e maturati successivamente all'annata in corso (Cass. 6403/2015; Cass. 17044/2014; Cass., 23164/2014; Cass. 775/2013).

Sono, invece, ammessi al chirografo, secondo l'opinione prevalente della Suprema Corte, gli interessi moratori (Cass. 11033/1997; Cass. 4129/1999; Cass. 10070/1999; Cass. 18312/2007; Cass. 21998/2011; Cass. 13831/2013; Cass. 775/2013). Parimenti esclusi dal privilegio ipotecario sono gli interessi maturati anteriormente al biennio (salvo che vi sia stata una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi).

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

EASYLEX e i vantaggi per il PROCESSO CIVILE TELEMATICO

di Redazione

Una ricerca del Politecnico di Milano realizzata tra il 2014 e il 2015, **quando il PCT era ancora una novità**, svelava che il 47% di Avvocati e Professionisti percepiva nel PCT un significativo risparmio di tempo, mentre il 25% ravvisava ancora un beneficio modesto. Il PCT era utilizzato prevalentemente per la Consultazione dei Fascicoli e per il Deposito degli Atti. Non tutti i professionisti erano già attrezzati per il nuovo adempimento.

Nel frattempo sono intervenuti miglioramenti tecnici su tutti i fronti e alcune abitudini del passato sono state superate.

Secondo i dati più recenti del **Ministero della Giustizia**, nel solo periodo **febbraio 2015 – gennaio 2016**, sono stati effettuati ben **6.552.548 atti di deposito** da parte dell'utenza, con un 65% in più a gennaio 2016 rispetto al gennaio 2015.

Tra le funzionalità di **EASYLEX** ed **EASYLEX Cloud** più utilizzate dall'Avvocato c'è proprio il **modulo PCT** e l'integrazione con il PolisWeb: il primo consente di **creare atti e predisporli** per il deposito secondo le modalità del Processo Civile Telematico, con eventuale aggiunta di allegati, apposizione di firma digitale e invio tramite PEC.

L'integrazione con il Polisweb, il portale dei servizi messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, agevola invece il recupero e la consultazione delle informazioni e degli atti presenti in cancelleria, con **un'interfaccia che facilita la ricerca** rispetto al Portale Nazionale e che consente di recuperare in automatico le informazioni e inserirle nelle pratiche di **EASYLEX** ed **EASYLEX Cloud**, oltre che scaricare i documenti e associarli alle pratiche del gestionale. Per mezzo del Polisweb, il tempo di inserimento dati è notevolmente ridotto, così come il margine di errore.

Consultazione e integrazione con i registri di cancelleria

Grazie alla digitalizzazione dei fascicoli in cancelleria, la consultazione dei registri e dei documenti avviene direttamente all'interno di EASYLEX. I dati e i documenti dei registri possono **generare nuove pratiche** in EASYLEX e **aggiornare** quelle pregresse.

Deposito Atti

Sfruttando i dati già presenti in EASYLEX tutto è molto semplice, veloce e sicuro! Partendo dal documento individuato come **"Atto principale"** generato dai modelli o collegato alla pratica si arriva la funzione **"Deposito PCT"** che con una veloce procedura guidata appone le **firme digitali** e predispone e invia **la busta telematica con gli allegati**. Il **percorso guidato** propone i dati già presenti nella pratica ma permette anche l'inserimento di dati mancanti. Inoltre in base all'atto scelto, viene controllata la presenza degli allegati obbligatori e dei dati

necessari al deposito. Infine viene controllata la dimensione della busta.

Nota di Iscrizione a Ruolo con codice a barre

Analogamente al deposito e con gli stessi vantaggi può essere predisposta la **NIR** sfruttando i **dati del fascicolo** già presenti in EASYLEX. Una volta generata, la NIR viene **memorizzata** fra i documenti della pratica.

Per approfondimenti: <http://www.teamsystem.com/Legal/easylex>

BACHECA

L'apprendimento esperienziale

di **Gianluca Cappellato, Roberta Ragazzo**

L'Italia si caratterizza per un'evidente schizofrenia legislativa, dimostrata dall'utilizzo indiscriminato di quello che dovrebbe rappresentare uno strumento azionabile solamente in caso di urgenza: il decreto legge.

A questa costante evoluzione, e a volte negazione, di quanto stabilito anche a distanza di poco tempo, quasi si volessero costruire costanti castelli di carta, deve aggiungersi anche, da un lato, la prassi che si occupa di interpretare norme a volte criptiche o scritte male e, dall'altro, la giurisprudenza (sia essa di merito o di legittimità), che rappresenta l'interpretazione ultima delle norme.

Il professionista, quasi come un novello Robinson Crusoe, si trova a volte in difficoltà in quanto, non bisogna dimenticarlo, esercita in uno dei Paesi con la più alta percentuale di burocratizzazione, a prescindere dalle tanto sbandierate semplificazioni e modernizzazioni che nella realtà spesso rappresentano solamente degli *slogan* elettorali, con conseguenti costanti adempimenti e sovrapposizioni (leggasi il *tax day* del 16 giugno).

Ecco che allora diventa fondamentale sfruttare appieno il poco tempo che rimane per aggiornarsi, perché nella professione il detto "non si finisce mai di imparare" si accompagna con quello secondo il quale "non si finisce mai di studiare".

Ma in un contesto di *stress*, competizione e di una vita moderna (quanto sagge sono le parole di Ernesto Calindri, quando consigliava un noto amaro contro il logorio della vita moderna) diventa difficile riuscire a recepire gli *input* che ci arrivano.

A questo si aggiunge una convinzione, che nella realtà non è corretta: ormai il nostro cervello è saturo di informazioni e quindi diventa difficile introdurle e cementarne altre.

Al contrario, i bambini hanno un cervello che è una "spugna", che recepisce tutto quanto gli viene proposto con molta più facilità ed efficienza.

In alti termini, il *refrain* è che i bambini imparano più in fretta rispetto agli adulti.

La domanda da porsi è perché è così e, quindi, bisogna indagare su quali siano le reali motivazioni e differenze che li facilitano in questo processo.

I bambini per imparare osservano, ripetono, provano, senza schemi fissi e divertendosi. Si dice sempre che fondamentale è interessare i bambini per coinvolgerli e rendere più “leggera” la fase di apprendimento.

Nonostante le esigenze degli adulti siano diverse da quelle dei bambini, è possibile sfruttare una simile capacità di imparare e mettersi in gioco?

Studi scientifici hanno dimostrato che dopo due settimane ricordiamo il 90% di ciò che abbiamo fatto, contro il 30% di ciò che abbiamo ascoltato e il 10% di ciò che abbiamo letto. Questi numeri dimostrano che, se vogliamo davvero imparare e mantenere le conoscenze acquisite, è molto importante sperimentarle, o meglio, avere un ruolo attivo nell'apprendimento.

La formazione esperienziale si occupa esattamente di questo: vivere le esperienze e astrarne il significato. Imparare ad andare in bicicletta attraverso *slide*, lezioni, e libri è praticamente impossibile. Il modo più immediato ed efficace è quello di provare (**fase dell'Esperienza**).

Dopo ogni tentativo è però fondamentale riflettere su cosa ci ha permesso di migliorare e quali errori abbiamo commesso (**fase della Riflessione**). Solo in questo modo il tentativo seguente avrà maggiori possibilità di successo.

Un altro aspetto fondamentale dell'apprendimento esperienziale è la **Motivazione**. Studiare per le materie preferite a scuola o per l'esame della patente è sicuramente stato molto più facile che impegnarsi per ciò che trovavamo noioso. La motivazione, indipendentemente dal fatto che sia emozionale, intellettuale o relazionale, è fondamentale, perché permette di lasciarsi coinvolgere dall'esperienza, migliorando l'apprendimento sia in termini di quantità sia di qualità.

Riassumendo, quali sono gli elementi che rendono la formazione esperienziale efficace ed efficiente?

- esperienza: studi scientifici dimostrano che le informazioni e le abilità acquisite attraverso la pratica rimangono più a lungo nella nostra memoria;
- riflessione: è fondamentale per trarre significato dall'esperienza vissuta;
- motivazione: l'apprendimento è più efficace e duraturo quanto più si trovano stimoli nel perseguirlo.

Piramide di apprendimento – cosa ricordiamo dopo due settimane?

